



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto:

MARCO ROSSETTI	Presidente
CRISTIANO VALLE	Consigliere
PASQUALINA A.P. CONDELLO	Consigliere
AUGUSTO TATANGELO	Consigliere
SALVATORE SAIJA	Consigliere Rel.

Assicurazione danni da
eventi atmosferici - Dann
da neve - Interpretazione
del contratto -
Inammissibilità del ricorso

Ud. 15.1.2026 AC

Cron.

R.G.N. 24934/2022

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso N. 24934/2022 R.G. proposto da:

██████████ **s.p.a.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. ██████████ come da procura in calce al ricorso, domiciliata all'indirizzo PEC del proprio difensore;

- ricorrente -

contro

██████████ **s.p.a.**, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. ██████████, domiciliata all'indirizzo PEC del proprio difensore;

- controricorrente -



avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano recante il n. 838/2022 e pubblicata in data 15.3.2022;

udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del giorno 15.1.2026 dal Consigliere relatore dr. Salvatore Saija.

FATTI DI CAUSA

█████ s.p.a. convenne dinanzi al Tribunale di Milano la █████ s.p.a., onde ottenere il pagamento dell'indennizzo spettante in forza della polizza "Incendio Rischi Industriali" n █████ per i danni subiti al tetto del proprio magazzino e alle merci ivi contenute a seguito di copiose nevicate avvenute nel febbraio 2012 a █████ per l'importo di € 386.237,00. La Compagnia, costituendosi in giudizio, eccepì l'inoperatività della garanzia assicurativa, non rientrando l'evento né nella garanzia "Sovraccarico Neve" né in quella "Eventi Atmosferici"; eccepì, ancora, la carenza di legittimazione attiva dell'attrice e, quanto all'an, eccepì che la condanna, ai sensi dell'art. 1911 c.c., andava limitata alla propria quota del 40%, trattandosi di coassicurazione.

Istruita la causa a mezzo di CTU, con sentenza del 12.12.2019 il Tribunale di Milano accolse la domanda attorea e condannò la convenuta █████ s.p.a. al pagamento in favore dell'attrice, a titolo di indennizzo, l'importo di € 107.192,00, oltre accessori, regolando le spese di lite secondo soccombenza.

Proposto appello dalla █████ s.p.a., la █████ si costituì, proponendo anche appello incidentale.

Con sentenza del 15.2.2022, la Corte d'appello di Milano accolse l'appello incidentale, ritenendo la non operatività della polizza, rigettando l'appello principale e condannando la █████ alla restituzione di quanto dalla Compagnia



pagato in adempimento della sentenza di primo grado, regolando le spese secondo soccombenza.

Osservò in particolare la Corte lombarda che dalla relazione di CTU era emerso che il sinistro si era verificato non già a causa di un cedimento strutturale del tetto, ma per l'eccezionalità dell'evento atmosferico delle abbondanti nevicate verificatesi nelle prime due settimane di febbraio del 2012: la neve accumulatasi sul tetto aveva causato la sconnessione e lo scivolamento di parte delle tegole costituenti la copertura del capannone, donde le infiltrazioni di acqua verificatesi all'interno del capannone dell'assicurata. Pertanto, la Corte esclude che l'evento, così come accertato, fosse riconducibile ad alcuna delle clausole di cui alla detta polizza.

Avverso detta sentenza ricorre per cassazione [REDACTED] s.p.a., sulla scorta di due formali motivi, cui resiste con controricorso [REDACTED] s.p.a. Le parti hanno depositato memoria. Il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza entro sessanta giorni.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 – Con il primo motivo si denuncia *“Omesso esame, ex art. 360, c. 1, n. 5 c.p.c., circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: omesso esame da parte della Corte d’Appello del Verbale congiunto di Perizia, redatto ai sensi dell’art. 22 della Polizza e sottoscritto congiuntamente dall’Assicurato e dalla Compagnia in data 10.06.2013 (doc. 4, fascicolo attoreo di primo grado) e conseguente violazione e falsa applicazione, ex art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c., degli artt. 115 c.p.c. e 116 c.p.c.”*. In particolare, si denuncia l’erroneità della decisione *“per avere la Corte d’Appello ... ritenuto la Polizza*



Incendio e Rischi Industriali NON operante nel sinistro oggetto di causa, laddove il Collegio, da un lato, ha omesso di valutare la valenza sostanziale del Verbale Congiunto di Perizia, sottoscritto congiuntamente ed in contraddittorio dal Perito della Compagnia (ing. ██████████ e dal Perito dell'Assicurato (ing. ██████████ in data 13.06.2013 e di cui al doc. 4 fascicolo attoreo (██████████ di primo grado, nonché la valenza probatoria del medesimo documento incorrendo nella violazione del disposto di cui all'art. 115 c.p.c.; conseguentemente, la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere completamente pretermesso la disamina dell'appello principale, ritenuto assorbito dall'accoglimento dell'appello incidentale".

1.2.1 – Il motivo, articolato in almeno due profili di censura, è inammissibile per plurime ragioni.

Anzitutto, non è affatto vero che la Corte territoriale abbia omesso di esaminare il verbale di perizia datato 10.6.2013, perché ne dà ampiamente atto in motivazione e, tra l'altro, non si discosta affatto da quanto ivi rappresentato.

In ciò è pure ravvisabile una mancata comprensione della *ratio decidendi* dell'impugnata sentenza, fondata non già sulla mancata considerazione del ruolo dell'accumulo di neve (come pretenderebbe la ricorrente), ma sulla impossibilità di accertare se – a parte lo scostamento di tegole, seppur cagionato dalla neve accumulatasi per qualche settimana - le infiltrazioni di acqua all'interno del capannone si fossero verificate per rottura (in senso lato) della struttura, cioè per il suo cedimento, o per originario difetto di manutenzione del manto impermeabilizzante.

Da qui una prima ragione di inammissibilità.



1.2.2 – In secondo luogo, va notato che la stessa doglianza svolta non si presta in alcun modo a essere inquadrata nel paradigma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

Il vizio in discorso, nella attuale formulazione della disposizione, presuppone l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

La ricorrente non ha indicato un fatto in senso proprio, ossia un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, tale intendendosi un fatto principale, ex art. 2697 c.c. (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo), o anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale, v. Cass. n. 12387/2020; Cass. n. 791/2020; Cass. n. 1776/2016; Cass. n. 18391/2017), ma ha a ben vedere sollevato "questioni" o "argomentazioni" (circa il preteso mancato esame di un documento) che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate (e in tal senso va inteso, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, v., tra le molte, Cass. n. 2268/2022, il fatto cui fa riferimento il n. 5 dell'art. 360 c.p.c. come novellato).

Da tanto discende, dunque, l'inammissibilità del mezzo anche per tale profilo.

1.2.3 – Infine, il motivo risulta inammissibile laddove si denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., circa il preteso erroneo apprezzamento degli elementi istruttori da parte del giudice d'appello. Si tratta, infatti, di attività



riservata al giudice del merito e giustiziabile in questa sede di legittimità nei soli casi delineati da Cass., Sez. Un., n. 20867/2020, che il mezzo non rispetta.

2.1 – Con il secondo motivo si lamenta *“Violazione e falsa applicazione ex art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c., degli artt. 1362, 1366, 1370 e 1371 c.c.”*. Si censura la decisione impugnata per aver la *“Corte d’Appello ... ritenuto la Polizza Incendio e Rischi Industriali NON operante nel sinistro oggetto di causa, a causa dell’erronea interpretazione del contratto, interpretazione effettuata in contrasto con il disposto di cui agli artt. 1362 e 1366 c.c., oltre con il disposto di cui agli artt. 1370 e 1371 c.c., laddove la Corte non ha ritenuto le precipitazioni nevose di eccezionale portata rientranti nel novero degli Eventi atmosferici ricompresi nella garanzia (specie in assenza di espressa esclusione dell’evento neve da tale categoria) e laddove la stessa Corte non ha ritenuto sussistere il grave dubbio ermeneutico ... inerente l’interpretazione della clausola “Eventi Atmosferici” in relazione alle parole “rottture” “brecce” o “lesioni” provocate al tetto dalla violenza degli eventi atmosferici ed inerente anche la clausola “Sovraccarico Neve” in relazione alle parole “crollo totale o parziale”, poiché la Corte non ha ritenuto di integrare la fattispecie di “crollo parziale” del tetto ove sia i Periti all’interno del Verbale Congiunto di Perizia, sia il C.T.U. del primo grado, sia il Tribunale avevano accertato danni all’integrità funzionale della copertura dell’edificio, tale per cui le tegole – tra di loro cementate – avevano subito – a causa del peso eccessivo della neve – una disconnessione che aveva provocato le copiose infiltrazioni verificatesi all’interno del capannone, con conseguenti danni da bagnamento del legname ivi contenuto. In tale contesto, la Corte ha operato un’interpretazione contraria alla comune intenzione delle parti, alla*



buona fede e allo spirito generale e complessivo delle intese contrattuali, nonché ai principi ermeneutici posti dall'art. 1370 (interpretazione contra stipulatorem nei contratti predisposti da uno solo dei contraenti tramite moduli o formulari) e dall'art. 1371 c.c., avendo privilegiato – all'opposto ed in violazione di tali norme – un'interpretazione strettamente letterale, formalistica e cavillosa, completamente contraria allo spirito del contratto”.

2.2 – Anche il secondo motivo è inammissibile.

La censura in esame non è in linea con la giurisprudenza di questa Corte in tema di ermeneutica contrattuale, secondo cui *“il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata”* (così, ex multis, Cass. n. 9461/2021). Del resto, è anche consolidato il principio per cui *“Per sottrarsi al sindacato di legittimità, l'interpretazione data dal giudice di merito ad un contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di*



legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra" (Cass. n. 24539/2009; Cass. n. 28319/2017).

2.3 – Così stando le cose, è evidente come il mezzo in esame non colga nel segno.

La ricorrente, infatti, non ha adeguatamente censurato la pretesa erronea attività ermeneutica del giudice d'appello, non essendosi specificamente indicati gli errori in cui questi sarebbe incorso, ma essendosi soltanto propugnata una soluzione interpretativa diversa rispetto a quella fatta propria dalla sentenza impugnata.

Del resto, l'opzione ermeneutica offerta dalla Corte territoriale circa il significato delle clausole "Eventi atmosferici" e "Sovraccarico neve" è nient'affatto implausibile o illogica: quanto alla prima, perché ben possono le parti, nell'ambito dell'autonomia contrattuale, concepire il rischio assicurato soltanto in relazione ad eventi in grado di alterare la struttura materiale del sito assicurato (la clausola fa riferimento a "*rotture, brecce o lesioni provocate al tetto*"), e le precipitazioni nevose non sono di per sé in grado di provocare simili danni; quanto alla seconda, perché il concetto di "*crollo totale o parziale di fabbricati*", dovuto ad accumulo della neve, ben si presta alla lettura restrittiva prima descritta, giacché nel mero scostamento delle tegole, per effetto del peso della neve accumulatasi sul tetto (ossia, la causa dell'infiltrazione in concreto accertata dal CTU), non può ordinariamente leggersi il fenomeno specificamente indicato quale rischio assicurato.

Quanto precede non solo rileva ai fini del canone letterale di cui all'art. 1362 c.c., ma consente anche di escludere che la ricorrente abbia adeguatamente



censurato le ulteriori norme ermeneutiche indicate in rubrica, giacché la denuncia dei presunti vizi è rimasta sul piano assertivo e non sufficientemente illustrato, specie tenuto conto della "tenuta" dell'interpretazione fornita dalla Corte d'appello circa il significato letterale delle parole.

3.1 - In definitiva, il ricorso è inammissibile.

Le spese di lite, liquidate in dispositivo sulla base dei minimi tabellari (stante l'alternativo esito del giudizio di merito), seguono la soccombenza.

In relazione alla data di proposizione del ricorso, può darsi atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P. Q. M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidate in € 5.387,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza sezione Civile, il giorno 15.1.2026.

Il Presidente

Marco Rossetti

